REGOLAMENTO (CEE) N. 1167/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1986

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le norme d'applicazione per il 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (2),

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (3),

visto il regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio, del 27 gennaio 1986, che fissa le norme d'applicazione per il 1986 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (4),

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (6), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 675 tonnellate di butteroil da fornire fob, cif o reso destinazione ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (8) ; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(7) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(8) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A
1. Programma :	1986
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 26 aprile 1985
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Marocco
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
6. Quantitativo totale	240 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« MAROC 2592 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CASABLANCA »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	12 maggio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	26 maggio 1986
15. Varie	(4)

Designazione della partita	B
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 15 novembre 1985
2. Beneficiario	Guyana
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario	Ruys & Co, Antwerpen, Attn. M. Verbeek (Tel. (03)233 87 90, telex 72255 RUYS)
6. Quantitativo totale	185 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Belga
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	(8)
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« TO GUYANA »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	12 maggio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	26 maggio 1986
15. Varie	(4)

Designazione della partita	C
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 23 ottobre 1985
2. Beneficiario	Giamaica
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario	Ambassade de Jamaïque, rue de la Loi 83-85, 1040 Bruxelles (Tel. : (02)230 11 70)
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Belga
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« TO JAMAICA »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento olandese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4)

Designazione della partita	D
1. Programma :	1984
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 25 ottobre 1984
2. Beneficiario	Sudan via délégation (*)
3. Paese di destinazione	Sudan
4. Fase e luogo di consegna	cif Port Sudan
5. Rappresentante del beneficiario	Ambassade de la République du Soudan, 124, avenue F. Roosevelt, B-1050 Bruxelles (Tel. 647 94 94)
6. Quantitativo totale	50 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« TO THE SUDAN / VIA PORT SUDAN »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento tedesco, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83

Designazione della partita	E
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 6 maggio 1985
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Tanzania
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Irlandese
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg (7)
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Un punto rosso di almeno 10 cm di diametro e : « TANZANIA 0224702 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / DAR ES SALAAM »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento irlandese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (5) (6)

Note :

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.

(2) Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pagina 2.

(3) L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

(4) Delegato della Commissione con cui l'aggiudicatario deve prendere contatto : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.

(5) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto, proveniente da animali sani, è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati casi di afta epizootica.

(6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.

(7) Da fornire su palette standard — 40 cartoni per paletta — sotto rivestimento di plastica.

(8) In fusti metallici nuovi di contenuto di 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.